



COMUNE
LATISANA

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
RIVIERA BASSA FRIULANA
AREA MARGINALITÀ, FAMIGLIA, GIOVANI E INNOVAZIONE

Via Goldoni, 22 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525161
email: ambito@comune.latisana.ud.it

Latisana, 30/04/2024

**BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI
DESTINATI A PRIMA CASA**

AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/98 E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016

BANDO ANNO 2024 – RIFERITO AI CANONI DOVUTI PER L'ANNO 2023 E PAGATI NELL'ANNO 2023

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 03/05/2024 AL 27/05/2024

1. FONTI NORMATIVE

Art. 11 della L. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); art. 19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 066/Pres. da ultimo modificato con DPRReg. 01 marzo 2023 n. 45.

2. FINALITA'

Concessione ed erogazione di incentivi a sostegno dei conduttori meno abbienti, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, per il pagamento del canone di locazione, dovuto per l'anno 2023 e pagato nell'anno 2023 (entro il 31/12/2023) e dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa (alloggi adibiti ad abitazione e residenza anagrafica), di proprietà sia pubblica sia privata. Si specifica che "gli immobili di proprietà pubblica" vanno considerati con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, il cui canone è già determinato in misura agevolata.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- a) **essere maggiorenni, titolari del contratto di locazione regolarmente registrato** per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare, oggetto del contratto di locazione, sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal richiedente a prima casa e ivi abbia fissato la residenza anagrafica. Il contratto non deve essere stipulato tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Il contratto non deve riferirsi a sole quote di alloggi, non deve avere finalità turistiche. I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo devono avere le seguenti caratteristiche: a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998; b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998; c) contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale;
- b) **essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno 2023, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa posto sul territorio regionale** in osservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 3 commi 2 e 3 del Regolamento regionale, in base ad un **contratto regolarmente registrato**.
Con esclusione degli alloggi di edilizia sovvenzionata (ATER).

Gli immobili oggetto del contratto non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

**Orario Apertura al Pubblico
Sede Amministrativa Latisana**

Si riceve per appuntamento
Tel. 0431/525154 - 525158
canonilocalazione.rbf@comune.latisana.ud.it

Comune di Latisana

Piazza Indipendenza, 74
Latisana (UD)
www.comune.latisana.ud.it
PEC: comune.latisana@certgov.fvg.it
Tel. Centralino: 0431/525111

Dati Fiscali Ente

C.F. 83000470308
P.IVA 00985920305
Cod. Fatt. Elettronica: UFKVGQ
IBAN: IT66W070856390000000558116



COMUNE LATISANA

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
RIVIERA BASSA FRIULANA
AREA MARGINALITÀ, FAMIGLIA, GIOVANI E INNOVAZIONE

Via Goldoni, 22 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525161
email: ambito@comune.latisana.ud.it

- c) **essere residenti da almeno due anni continuativi nel territorio regionale.** Il contributo di cui al presente bando può essere richiesto da:
- cittadini italiani;
 - cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
 - stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
 - stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Si specifica che, al fine del computo del periodo di almeno due anni continuativi di residenza sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa.

- d) **essere residente presso uno dei Comuni dell'Ambito territoriale di Latisana:** Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turignano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenico, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro.

- e) **non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero,** con esclusione:

- degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
- delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile.

Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;

- f) **non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici,** di cui all'articolo 633 del Codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione;

- g) **non aver usufruito delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento all'anno 2023. Tale requisito deve sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.**

IL CONTRIBUTO ABBATTIMENTO AFFITTI E LA DETRAZIONE SUL REDDITO NON SONO CUMULABILI.

Tutti i contributi, percepiti con riferimento all'anno 2023 a titolo di sostegno per i pagamenti relativi all'affitto della casa, devono essere dichiarati nella domanda, compresi quelli comunali o erogati dal Servizio Sociale dei Comuni, Reddito di Cittadinanza.

La somma del contributo in oggetto e dei contributi già ricevuti a titolo di sostegno alloggiativo relativamente all'anno 2023, non potrà superare il canone effettivamente pagato per l'anno 2023. In caso contrario, il contributo oggetto del presente bando dovrà essere ridotto per l'importo eccedente il canone pagato.

- h) **avere un indicatore della situazione economica (ISE),** di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, del nucleo familiare non superiore all'importo di **€ 30.000,00**. L'indicatore della situazione economica equivalente ISEE non deve essere superiore a **€ 15.563,86 (per la fascia A) oppure non deve essere superiore a € 20.000,00 (per la fascia B).**



i) l'incidenza del canone di locazione 2023 sul valore ISEE del nucleo deve rispettare i seguenti parametri:

fascia	ISE	ISEE	INCIDENZA
A	fino a € 30.000,00	fino a € 15.563,86	non inferiore al 14%
B	fino a € 30.000,00	fino a € 20.000,00	non inferiore al 24%

Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indicatore ISEE è elevato del 20 % e pertanto sarà rispettivamente pari ad € 18.676,63 (per la fascia A) ed € 24.000,00 (per la fascia B).

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da corrispondere, nei limiti delle risorse disponibili, è determinata dall'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, sull'indicatore della situazione economica **ISEE**, sulla base delle disposizioni regionali. Per il Bando 2024 i requisiti delle due soglie sono i seguenti:

- 1) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a Euro **15.563,86** l'incidenza del canone di locazione sul **valore ISEE** va diminuita del 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a Euro **3.110,00** all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- 2) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a Euro **20.000,00** l'incidenza del canone di locazione sul **valore ISEE** va diminuita del 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a Euro **2.330,00** all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- 3) per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica come di seguito specificate, il contributo da assegnare è incrementato del 5% per ogni condizione di debolezza sociale registrata, fino ad un massimo del 25%. Tale contributo non può in nessun caso superare l'importo di Euro **3.110,00** per gli utenti di cui al precedente punto 1) e l'importo di Euro **2.330,00** per gli utenti di cui al punto 2) e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno.

Le debolezze sono così definite:

- a) **anziani**: persone che hanno compiuto sessantacinque anni d'età;
- b) **giovani**: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età (si farà riferimento a 35 non compiuti alla data di presentazione della domanda);
- c) **persone singole con minori**: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- d) **disabili**: il sottoscritto richiedente è disabile certificato dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 come da documentazione allegata (non ricomprende l'invalidità civile);
- e) **persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito**: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente del nucleo familiare;
- f) **persone appartenenti a famiglie numerose**: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- g) **persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni d'età, ovvero è disabile**;
- h) **persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio scioglimento di unione civile**.



COMUNE
LATISANA

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
RIVIERA BASSA FRIULANA
AREA MARGINALITÀ, FAMIGLIA, GIOVANI E INNOVAZIONE

Via Goldoni, 22 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525161
email: ambito@comune.latisana.ud.it

Per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

Si specifica che:

- Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali e utenze energia elettrica, gas, acqua, fognature, pulizia scale, etc.).
- Per periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone. Saranno prese in considerazione solo le mensilità debitamente documentate tramite ricevute di avvenuto pagamento.
- I requisiti suddetti, che **devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda**, saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente in modalità telematica. Ogni altra modalità di invio comporterà l'esclusione della domanda.

L'accesso al modulo domanda telematico avviene tramite collegamento al link <https://ambitorivierabassafriulana.bandisocialis.insoft.it/> predisposto sul portale del Comune di Latisana <http://www.comune.latisana.ud.it>, sezione Servizio Sociale dei Comuni. Sul sito sarà disponibile un video di istruzioni per la compilazione della domanda.

La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, **a partire dal giorno 03/05/2024 e fino al 27/05/2024 - TERMINE PERENTORIO**. Attraverso questa modalità viene garantita in automatico la trasmissione telematica all'indirizzo Pec del Comune di Latisana.

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione va presentata esclusivamente in una delle seguenti modalità:

- **direttamente da parte del cittadino richiedente in possesso di SPID;**
- **con il supporto di uno dei CAF convenzionati con l'Ambito;** con questa modalità è necessario essere in possesso di un documento d'identità in corso di validità.

E' possibile ottenere il supporto dei CAF appositamente convenzionati con l'Ambito (vedi Locandina relativa al Bando) per ricevere informazioni, aiuto alla compilazione ed invio della domanda. Tale servizio è senza costi a carico del richiedente.

Nel rispetto dei requisiti sopra richiamati, la domanda è ammessa anche per canoni pagati per contratti di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

L'Ente non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda telematica deve essere allegata la seguente documentazione in formato elettronico:

1. **scansione attestante il versamento dell'imposta di bollo di € 16,00;**
2. **copia documento di identità valido di colui che presenta la domanda di contributo (solo per chi si avvale del supporto dei CAF);**
3. **copia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo**, riportante gli estremi della registrazione iniziale;



4. nel caso di rinnovo contrattuale: la registrazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa all'ultimo rinnovo contrattuale;
5. modello F24/F23 che attesti il pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2023 (nel caso non ci sia l'opzione per la cedolare secca);
6. nel caso di cambio abitazione: copia anche del contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;
7. nel caso di contitolarità del contratto di locazione: allegare la dichiarazione di delega dei cointestatari;
8. copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione dovuti per l'anno 2023 e pagati entro il 31/12/2023. Prestare attenzione al fatto che si tratti di ricevute bancarie di **avvenuto pagamento** e non di meri ordini di bonifico. In alternativa può essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal locatore attestante il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2023 (in questo caso allegare fotocopia della carta d'identità del locatore).
9. (in caso di separazione) copia dell'atto di separazione tra coniugi;
10. (se si tratta di stranieri di uno Stato non aderente all'Unione europea) **copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità**; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo. Prima della liquidazione dovrà essere trasmessa all'Ambito territoriale copia del permesso rilasciato;
11. (in caso di disabilità) copia della certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992;
12. eventuale copia del provvedimento esecutivo di sfratto o di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o di divorzio o scioglimento di unione civile;
13. eventuale copia dell'ordinanza del Sindaco in cui sia dichiarata l'inabitabilità/inagibilità dell'alloggio;
14. è obbligatorio fornire i dati relativi all'**attestazione I.S.E.E.** in corso di validità alla data della presentazione della domanda (importo valore ISEE, data rilascio attestazione), anche se, allo scopo di velocizzare le attività istruttorie, **si consiglia di allegare l'attestazione I.S.E.E.** Nel caso in cui l'INPS non abbia ancora rilasciato l'attestazione, è **OBBLIGATORIO** allegare alla domanda la copia della **ricevuta di presentazione della D.S.U.** La tipologia di ISEE da presentare è quella "ordinaria" o, ricorrendo i presupposti di legge, quello "corrente".

6. INTEGRAZIONI, ESCLUSIONI, SPECIFICAZIONI

Saranno escluse d'ufficio tutte quelle domande ove il richiedente:

- non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
- non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda;
- abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- abbia presentato domanda con modalità diverse rispetto a quelli previsti dal bando;
- non risulti intestatario, né risultino altri componenti facenti parte del suo nucleo familiare, delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione;
- abbia stipulato un contratto di locazione con coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
- egli, o uno solo dei componenti il nucleo familiare, sia proprietario o nudo proprietario di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o al convivente di fatto o a parte dell'unione civile;
- egli, o uno solo dei componenti il nucleo familiare, abbia usufruito nella dichiarazione dei redditi annuale (modello unico o MOD 730), delle detrazioni ai fini IRPEF delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale previste dall'art. 10, comma 2, della L. 431/1998;
- non presenti entro i termini stabiliti dagli uffici preposti l'eventuale documentazione integrativa richiesta;
- non abbia provveduto a versare la marca da bollo da 16,00 Euro.



**COMUNE
LATISANA**

**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
RIVIERA BASSA FRIULANA
AREA MARGINALITÀ, FAMIGLIA, GIOVANI E INNOVAZIONE**

Via Goldoni, 22 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525161
email: ambito@comune.latisana.ud.it

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento al Regolamento regionale esecutivo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 03/04/2020, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0/66 Pres. del 15/04/2020 e ss.mm.ii.

7. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.

Si specifica che qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98 ed ai sensi dell'art. 19, comma 1 della L.R. 1/2016, risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.

Gli uffici dell'Ente gestore procedono all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e regolarità rispetto agli adempimenti previsti dal presente bando e di esecuzione dell'art. 19 della L.R. 1/2016 e dell'art. 11 della L. 431/98 concernente gli interventi di sostegno alle locazioni.

Entro il 30 giugno 2024 il Comune di Latisana invierà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio, unitamente alla richiesta di relativo fabbisogno. Da quel momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione ed incasso dei fondi assegnati ai singoli Comuni da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

9. CONTROLLI E SANZIONI.

Le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi del DLgs. 109/1998 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà esser restituito gravato degli interessi legali.

10. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.

L'Ambito territoriale declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione per disguidi postali ovvero imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio, nonché per mancata comunicazione di modifica delle coordinate bancarie.

il coordinatore
Area Marginalità Famiglia Giovani e Innovazione
G. Marco CAMPEOTTO